



DOCUMENTO

LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE E CRITICITÀ IN CASO DI SOSTITUZIONE NELLA GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Annalisa De Vivo

AREA DI DELEGA CNDCEC

Compensi professionali e
deontologia

CONSIGLIERE DELEGATO

Pasquale Mazza

MARZO 2025



Sommario

PREFAZIONE	2
INTRODUZIONE	3
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
2. LA SOSPENSIONE QUALE SANZIONE DISCIPLINARE	4
2.1. La sospensione cautelare	9
2.2. La sospensione per morosità	12
2.3. Altre forme di sospensione	13
3. LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL PROFESSIONISTA SOSPESO	14
3.1. L'esercizio abusivo della professione	15
3.2. L'esercizio di altre attività professionali	16
3.3. Gli adempimenti antiriciclaggio e privacy	17
3.4. La formazione professionale continua	18
3.5. Il versamento delle quote associative	19
3.6. La partecipazione alle Commissioni di studio dell'Ordine territoriale e del CNDCEC	20
4. LA SOSTITUZIONE NELLA GESTIONE DELLO STUDIO DEL PROFESSIONISTA SOSPESO	20
4.1. L'iter procedimentale	21
4.2. La fatturazione attiva e le spese di gestione	23
4.3. Altre problematiche	23
5. CONCLUSIONI	24

Prefazione

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rappresenta sempre un momento di amarezza per la Categoria, in generale, e di mortificazione per il singolo Professionista, in particolare.

Le vicende che possono portare un Professionista ad incorrere in provvedimenti disciplinari e a subire le relative sanzioni possono essere molteplici e legate a variabili non sempre governabili; senza entrare nell'aspetto etico e morale delle questioni, il Consiglio Nazionale, con il presente Documento, intende fornire indicazioni puntuali sulle corrette modalità di gestione dello studio e della clientela nei casi di sospensione dall'esercizio della professione.

Il Documento, in uno sforzo di astrazione della fattispecie, analizza le conseguenze operative che originano dalla sospensione dall'esercizio della professione, ponendo particolare riguardo alle misure da adottare per garantire la continuità dello studio e della sua operatività, gli adempimenti per i clienti e la ripresa dell'attività al termine della sospensione.

Un focus particolare è incentrato sugli obblighi a carico del professionista temporaneamente subentrante, in termini tanto di adempimenti da assolvere, quanto di responsabilità e oneri, nella descritta logica di continuità.

Senza avere la pretesa di riuscire a contemplare tutte le ipotesi e le casistiche in concreto verificabili, il Documento si pone quale valida guida per l'iter procedurale da seguire, con l'auspicio di una sensibile riduzione delle casistiche in cui sia necessario consultarla.

Pasquale Mazza

Consigliere Delegato area "Compensi professionali e deontologia"



Introduzione

La professione del Commercialista sta attraversando, negli ultimi anni, una continua evoluzione: l'internazionalizzazione delle imprese e la sostenibilità economica si affermano come condizioni imprescindibili per lo sviluppo; l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione degli studi professionali stanno ridefinendo competenze e responsabilità, rendendo strumenti come l'antiriciclaggio, la trasparenza, l'anticorruzione, pilastri fondamentali di una pratica professionale corretta. Allo stesso tempo, le metodologie comportamentali e un approccio operativo differente assumono un ruolo centrale per garantire il rispetto del Codice deontologico.

Nell'ambito di questo scenario in costante evoluzione, ogni Commercialista, per le più diverse ragioni, può incorrere nell'apertura di un procedimento disciplinare o nell'applicazione di sanzioni disciplinari, a causa di comportamenti adottati sia nell'esercizio della professione, sia nella sfera personale.

Le sanzioni disciplinari, come più avanti meglio esplicitato, possono essere applicate in diverse forme. Tra queste, una delle più rilevanti è la sospensione disciplinare, normata dall'art. 52, lett. b), del d.lgs. n. 139/2005. Tale misura, che non può in alcun caso superare la durata di due anni, risulta essere una delle più frequentemente comminate agli iscritti dagli Ordini Territoriali per comportamenti che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del Codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. La sanzione assume particolare rilievo anche in ragione di talune conseguenze sul piano della gestione degli studi: ad esempio, la disattivazione delle utenze e dei servizi di Entratel, ovvero l'interruzione delle relazioni con gli Istituti di Previdenza e Assistenza Sociale.

Inoltre, non può sottacersi la gravità dei divieti connessi alle attività professionali che discendono dall'irrogazione della sanzione: l'obbligo di non ricoprire cariche come componenti o presidenti di collegi sindacali e organi di revisione; la nomina di un sostituto per l'esercizio delle attività professionali, da comunicare tempestivamente ai clienti, ai fornitori e all'Ordine di appartenenza; la gestione delle implicazioni operative, come l'impossibilità di emettere fatture durante il periodo di sospensione e l'obbligo di provvedere comunque al pagamento di fornitori, stipendi e spese di gestione dello studio.

Proprio per queste ragioni nasce il presente vademecum, il cui obiettivo è fornire una guida chiara ed esaustiva su tutte le ipotesi di sospensione disciplinare.

Lo scopo è quello di consentire ai Commercialisti di rispettare correttamente gli obblighi, i doveri e le disposizioni sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 139/2005, assicurando un comportamento conforme durante il periodo di sospensione.

Luigi Accordino

Tesoriere Fondazione Nazionale Commercialisti – Formazione



1. Inquadramento normativo

Le disposizioni normative che disciplinano la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sono molteplici.

In una prospettiva generale, l'art. 35 del Codice penale stabilisce che: *«La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto».*

Restringendo il perimetro di analisi alla professione del Commercialista, vi è l'art. 15, comma 9 del Codice deontologico della professione¹, che così statuisce: *«In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche. In tali casi, il professionista sospeso o impedito, congiuntamente al collega subentrante, dovrà dare comunicazione della sostituzione ai propri clienti e l'adempimento delle attività professionali derivanti dalla gestione dello studio dovrà essere effettuato direttamente dal collega chiamato alla sostituzione».*

Ancora più dettagliatamente gli articoli 52, 53 e 54 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139² disciplinano le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di disciplina, quale esito del procedimento disciplinare normato dall'art. 50, secondo le modalità che si esamineranno successivamente.

2. La sospensione quale sanzione disciplinare

L'articolo 52 del predetto d.lgs. n. 139/2005, dedicato alle sanzioni disciplinari, prevede che al termine del procedimento disciplinare³ il Consiglio di disciplina competente possa irrogare le seguenti sanzioni:

¹ Codice deontologico della professione, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 21 marzo 2024.

² Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

³ Secondo la pronuncia del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 22 del 14 aprile 2015: *«In base al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e al Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per i procedimenti disciplinari aperti successivamente all'insediamento del Consiglio di Disciplina è competente tale organo, mentre per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei Consigli di Disciplina territoriali sono competenti i Consigli dell'Ordine purché la delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare sia antecedente all'insediamento dei nuovi organi titolari dell'esercizio dell'azione disciplinare. La decisione del Consiglio territoriale acquista esistenza giuridica*



- la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;
- la sospensione dall'esercizio professionale, per un periodo di tempo non superiore ai due anni;
- la radiazione dall'Albo.

Le predette sanzioni disciplinari rispondono a un principio di certezza giuridica e di tassatività e vanno a costituire un numero chiuso, come tale non estensibile in assenza di prescrizioni normative.

Nello specifico, la censura rappresenta il provvedimento disciplinare più contenuto, che consiste in un severo e articolato ammonimento, "cristallizzato" in modo da restare agli atti quale precedente di riferimento.

La censura è anche detta "sanzione formale" perché si riduce, di fatto, a una disapprovazione del comportamento tenuto dal professionista senza avere alcuna incidenza sulla sua attività professionale⁴. Mette conto rilevare, peraltro, che la censura ha valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti, potendo determinare un aumento della sanzione disciplinare nel suo massimo⁵. Le altre sanzioni, radiazione e sospensione, sono invece definite "sanzioni sostanziali" perché impediscono definitivamente o temporaneamente l'esercizio dell'attività professionale.

La radiazione dall'Albo, infatti, costituisce la massima espressione di contrarietà ai principi deontologici ed etico-professionali e si manifesta quale provvedimento espulsivo. Essa viene irrogata al professionista che, con la sua condotta, abbia compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria. Tuttavia, l'art. 57 consente che il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco possa essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e previa verifica che il radiato abbia tenuto, dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.

La sospensione configura⁶ il provvedimento intermedio; nei paragrafi successivi si analizzeranno le fattispecie della sospensione cautelare e della sospensione per morosità.

solo a seguito della pubblicazione, che si attua con il deposito del provvedimento presso la segreteria del Consiglio, essendo irrilevante, a tal fine, che la data di tale deposito risulti dalla notifica effettuata al destinatario".

⁴ Da non confondere la sanzione della censura con quella dell'avvertimento: mentre la prima è una "dichiarazione formale di biasimo", l'avvertimento è un "richiamo sulla mancanza commessa" e l'"esortazione a non ripeterla" (cfr. art. 40 dell'ordinamento della professione di avvocato di cui al R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933). La circostanza per la quale l'avvertimento non sia previsto dal regime disciplinare dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non configura un vuoto normativo, ma semplicemente sta a significare che il legislatore consapevolmente ha ritenuto superfluo inserire una sanzione differente, considerando sufficiente prevedere direttamente, come sanzione minima, la più grave sanzione della censura.

⁵ Vd. artt. 5 e 8 del Regolamento CNDCEC recante Codice delle sanzioni disciplinari, aggiornato al 17 aprile 2024.

⁶ Nonostante la diversità dei presupposti giuridici e dell'iter procedurale che contraddistingue le due sottospecie, capita che lo stesso fatto possa in astratto essere ricondotto ad entrambe. Sul punto, si veda Cass. Civ., 15 luglio 2009, n. 16456 che, nel rigettare un ricorso per risarcimento danni proposto nei confronti di un Ordine che aveva adottato un provvedimento cautelare di sospensione nei confronti di un iscritto sottoposto a procedimento penale e successivamente assolto, ha affermato la piena legittimità del provvedimento cautelare di sospensione adottato dall'Ordine derivante da una valutazione *ex ante* effettuata dal Consiglio dell'Ordine medesimo.



Lo status di sospeso⁷ comporta⁸, come conseguenza diretta e immediata per l'iscritto e per tutta la durata del provvedimento, l'impedimento⁹ all'esercizio di tutte le attività oggetto della professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile di cui all'art. 1 dell'Ordinamento professionale. Difatti, l'iscritto sanzionato con la sospensione non potrà svolgere alcuna attività professionale durante l'intervallo di tempo individuato dal provvedimento disciplinare e decadrà dagli incarichi per i quali sia necessaria la contestuale iscrizione all'Albo. Con riferimento ad alcune prestazioni professionali, ad esempio l'esercizio delle funzioni di sindaco unico/componente del collegio sindacale incaricato della revisione legale, si evidenzia peraltro che la sospensione potrebbe non comportare la decadenza del sindaco; nel caso di specie, infatti, l'incarico risulterebbe conferito in ragione dell'iscrizione del professionista nel Registro dei revisori legali ex art. 2409-bis, secondo comma, c.c.

Inoltre, il professionista sospeso potrà vedersi revocate talune abilitazioni collegate all'esercizio della professione nonché, qualora sia iscritto anche in altri albi professionali o registri (si pensi al registro dei Revisori legali, ovvero all'Albo dei Consulenti del Lavoro o degli Avvocati), potrà subire l'apertura di un procedimento disciplinare presso il diverso Ordine professionale di competenza, in presenza di riflessi della vicenda che ha determinato l'irrogazione della sanzione sulla professione o funzione che questi ulteriormente svolge.

È, in ogni caso, opportuno chiarire che, secondo quanto previsto dall'art. 55¹⁰, avverso le decisioni assunte dal Consiglio di disciplina territoriale può essere proposto ricorso al Consiglio di disciplina nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione. Il Consiglio Nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti¹¹; lo stesso riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave. I soggetti legittimati ad impugnare sono solo l'interessato e il pubblico ministero poiché in sede disciplinare si contrappongono unicamente l'interesse del singolo professionista a tutelare la propria sfera giuridica e quello dell'Ordine professionale a sanzionare comportamenti deontologicamente censurabili.

Sull'argomento, di particolare interesse appare il contenuto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'Ordine non ha l'obbligo di risarcire il danno all'immagine e quello economico sofferto dal commercialista a seguito dell'esecuzione di una sanzione disciplinare, poi

⁷ È stato, ad esempio, applicato il provvedimento di sospensione a fronte della condotta del professionista che non ha posto tempestivamente rimedio al pregiudizio arrecato ai dipendenti e collaboratori, costringendoli all'avvio di azioni legali per il recupero del proprio credito, poiché lesiva del prestigio e della dignità della categoria (Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 22 Marzo 2017, n. 6); il comportamento del professionista che ha omesso di restituire ad una società cliente i registri contabili, a nulla rilevando che il commercialista avesse omesso di istituire tali registri (Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 11 aprile 2017, n. 10); il mancato assolvimento dell'obbligo formativo (cfr., *ex multis*, Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 11 ottobre 2016, n. 41, 42 e 43).

⁸ Cfr. risposta fornita dal CNDCEC attraverso il servizio agli Ordini territoriali denominato "Pronto Ordini" (d'ora in avanti, per brevità: "P.O."), n. 174/2015.

⁹ Ivi compresa la possibilità di svolgere attività di rappresentanza di un cliente in ambito di controllo fiscale, come chiarito dal P.O. n. 316/2016.

¹⁰ La norma, anche se si riferisce espressamente agli articoli 51, 52 e 53, secondo l'opinione più accreditata deve essere riferita anche all'articolo 54 che prevede la sanzione della sospensione per morosità.

¹¹ La sospensione del provvedimento disposto dall'Ordine non è automatica, ma va eventualmente disposta dal Consiglio Nazionale.



significativamente ridotta in sede di impugnazione: ciò in quanto non esiste l'obbligo di sospensione dell'esecuzione delle decisioni disciplinari in attesa dell'esito dell'impugnazione¹². La Suprema Corte fonda tale convinzione sul secondo comma dell'art. 55 del d.lgs. n. 139/2005, in virtù del quale – come già evidenziato in precedenza – il Consiglio nazionale “può sospendere l'efficacia dei provvedimenti”: in altre parole, è prevista una facoltà e non un obbligo di disporre tale sospensione. Né rileva il fatto che nel giudizio di appello le sanzioni siano state ridotte, in quanto a parere della Cassazione il riconoscimento automatico di un diritto al risarcimento del destinatario della sanzione ogni qualvolta la Commissione nazionale riduca la sanzione disposta dalla Commissione territoriale determinerebbe una fattispecie di danno *in re ipsa*, notoriamente estranea al nostro sistema di responsabilità civile.

Giova, in ogni caso, precisare che, sulla base di quanto disposto dall'art. 56, l'azione disciplinare si prescrive¹³ in cinque anni dal compimento dell'evento¹⁴ che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

¹² Cass. 5 febbraio 2025, n. 2816, con riferimento al ricorso proposto da un commercialista condannato alla sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi, a seguito di tre procedimenti disciplinari. Nel caso di specie, il professionista lamentava la circostanza che la Commissione disciplinare avesse eseguito i tre provvedimenti prima dell'esito dell'appello al Consiglio di disciplina nazionale, che aveva ridotto le sanzioni in modo significativo.

¹³ Sul tema della prescrizione dell'azione disciplinare si vedano, tra le tante, la pronuncia del CNDCEC 14 maggio 2009, n. 20, in base alla quale: “Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione dello stesso con sentenza irrevocabile. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso. A norma degli artt. 445 e 653 c.p.c. le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità – e quindi anche nei giudizi disciplinari a carico di professionisti - quanto all'accertamento del fatto, oltre che alla rispettiva illiceità penale e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso”; CNDCEC, 23 settembre 2010, n. 33 secondo la quale: “Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto, se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo; ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima”; CNDCEC, 24 novembre 2011, n. 22 per la quale “La prescrizione quinquennale decorre dalla commissione dell'illecito da cui prende avvio il procedimento disciplinare. Tuttavia, nel caso in cui venga avviato un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, il termine prescrizionale dell'azione disciplinare viene interrotto per tutta la durata del procedimento penale e ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. Non si ha violazione del principio del *ne bis in idem* se l'Ordine territoriale, muovendo da contestazioni penalmente rilevanti abbia, in un caso, disposto l'applicazione della misura cautelare della sospensione di cui al 2° comma dell'art. 53 D.Lgs. 139 del 2005, e, in altro caso, abbia sanzionato un comportamento censurabile deontologicamente. La ratio dell'art. 662 Cod. Proc. Pen. si fonda sulla fungibilità tra una pena definitiva e una misura cautelare interdittiva ed è diretta ad evitare che al destinatario venga inflitta due volte una pena di fatto già scontata. In tali casi, nel determinare la pena il P.M. dovrà scomputare il periodo per il quale è stata applicata la misura interdittiva. La medesima ratio è ravvisabile con riferimento alla sospensione di cui al 2° comma dell'art. 53 D.Lgs. 139 del 2005 e dunque può, in via analogica, applicarsi la medesima norma. Ai sensi dell'art. 55, comma 3, D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, il Consiglio Nazionale può valutare il profilo soggettivo ed oggettivo della responsabilità disciplinare del professionista, anche aggravando la sanzione applicata dall'Ordine territoriale”.

¹⁴ Il termine decorre: dal giorno in cui si è verificato il fatto, se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo; dalla data di cessazione della condotta medesima qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo o posta in essere con atti istantanei, ma con effetti permanenti. Il termine, pertanto, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione (Cass. S.U., 6 ottobre 1993, n. 9893).



Per quanto concerne, invece, i rapporti¹⁵ tra procedimento disciplinare e procedimento penale si rinvia all'art. 50, commi 8¹⁶ e 10¹⁷, del d.lgs. n. 139/2005 e all'art. 653¹⁸ c.p.p.

¹⁵ Sull'argomento si vedano le pronunce del CNCDEC che hanno stabilito i principi in base ai quali: *"Il giudicato penale cristallizza la certezza dell'accadimento storico e della responsabilità del condannato"* (18 febbraio 2010, n. 14); *"Il procedimento disciplinare deve ritenersi del tutto autonomo rispetto al procedimento penale. L'autonomia del procedimento disciplinare riguarda...non solo l'attività istruttoria, ma altresì la valutazione delle prove raccolte nel corso del procedimento e dei fatti dedotti"* (18 febbraio 2010, n. 14); *"L'art. 653 c.p.p., incidendo sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, entrambi instaurati a carico del medesimo professionista per gli stessi fatti, ha introdotto una pregiudizialità tra i procedimenti citati, di fatto determinante la sospensione del procedimento disciplinare in attesa di quello penale. La sentenza penale di condanna emanata a seguito di patteggiamento fa stato nei giudizi disciplinari. Il professionista nei cui confronti si sia concluso un procedimento penale ex art. 444 c.p.p. dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare. La sentenza di patteggiamento, al pari delle altre sentenze di condanna, è vincolante in sede disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"* (19 maggio 2011, n. 9); *"Ai sensi dell'art. 653 del codice di procedura penale, il giudicato penale fa stato nel procedimento disciplinare e l'impiego della formula "perché il fatto non sussiste", implica l'esclusione della condotta, nonché l'assenza della prova circa il presupposto del reato. Per tale "fatto" non può perciò essere irrogata alcuna sanzione disciplinare. Il termine di cui all'art. 8, comma 7, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale deve ritenersi ordinatorio, perentorio essendo invece quello di cui al successivo comma 8"* (23 giugno 2011, n. 11); *"Il professionista nei cui confronti si sia concluso un procedimento penale ex art. 444 c.p.p., deve essere sottoposto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 D. Lgs. n. 139 del 2005, a procedimento disciplinare. La sentenza di patteggiamento al pari delle altre sentenze di condanna, è vincolante in sede disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Nella valutazione del profilo soggettivo dell'incolpato deve tenersi conto del comportamento dallo stesso tenuto nel corso del procedimento disciplinare diretto a rimediare al pregiudizio causato"* (8 novembre 2012, n. 46). Analogamente, si veda la pronuncia del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 22 ottobre 2015 n.58 che ha così stabilito: *"L'accertamento contenuto nella sentenza penale, tanto più se contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile, è vincolante in sede disciplinare, attesa l'incontrovertibilità della verifica compiuta in ordine alla commissione del fatto. Ciò che l'Amministrazione può e deve fare è una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti a fini disciplinari, non sussistendo alcuna automaticità tra una condanna penale e l'irrogazione di una sanzione disciplinare [...]"* e la pronuncia 23 ottobre 2015, n. 60 per la quale: *"La sentenza penale passata in giudicato è vincolante nel procedimento disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Considerata l'intima connessione tra procedimento penale e procedimento disciplinare nell'ipotesi in cui quest'ultimo concerna i medesimi fatti oggetto del primo, ai sensi dell'articolo 653, comma 1 bis c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente"*. Si evidenzia, peraltro, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – c.d. Riforma Cartabia del processo penale – il Consiglio di disciplina non può più, in caso di sentenza penale irrevocabile di patteggiamento, ritenere accertato il fatto costituente l'illecito penale per il quale è stata comminata la condanna, neppure quando tale fatto è il medesimo contestato in sede di apertura del procedimento disciplinare, dovendo bensì procedere ad un autonomo accertamento dei fatti contestati (sull'argomento si veda il P.O. n. 56/2023).

¹⁶ Art. 50, comma 8, d.lgs. n. 139/2005: *"L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto"*.

¹⁷ Art. 50, comma 10, d.lgs. n. 139/2005: *"Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso"*.

¹⁸ Art. 653 c.p.p.: *"La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"*.



2.1. La sospensione cautelare

Oltre alla sospensione quale sanzione disciplinare, il d.lgs. n. 139/2005 ha introdotto anche l'istituto della sospensione cautelare¹⁹ per far fronte ai casi in cui, durante lo svolgimento di procedimenti disciplinari per vicende molto gravi²⁰, il professionista incolpato continui ad esercitare la professione. La sospensione è, quindi, comminata in pendenza del procedimento, in una fase in cui non è stata ancora accertata definitivamente la responsabilità del professionista. La finalità sottesa a questa misura è, infatti, quella di anticipare in via provvisoria gli effetti del provvedimento definitivo²¹.

A tal fine, l'articolo 53 si occupa della sospensione cautelare²², stabilendo che questa possa essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni²³. In questo caso, pertanto, l'applicazione della sanzione della sospensione cautelare è meramente facoltativa e ha natura precauzionale.

¹⁹ Istituto regolato anche dall'art. 10, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare Territoriale che così dispone: «1. In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l'iscritto, può disporre, in ogni fase del procedimento, la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni. 2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva non avente natura esclusivamente patrimoniale, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. 3. L'incolpato, salvo l'ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale. 4. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può, in ogni caso, provvedere in merito alla sospensione cautelare allorché sia infruttuosamente comunicato l'invito all'audizione dell'iscritto, di un suo difensore, ovvero l'invito alla presentazione di memorie difensive».

²⁰ È stato, ad esempio, applicato il provvedimento di sospensione cautelare in caso di appropriazione, nell'ambito dello studio del professionista medesimo e del rapporto professionale, di somme ai clienti (Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 27 gennaio 2021, n. 6 e 7).

²¹ Sul punto cfr. P.O. n. 78/2019.

²² Sul tema, *ex multis*, P.O. n. 252/2014; n. 320/2016; n.110/2019; n. 78/2019; n. 2/2020; n. 91/2021.

²³ Sulla determinazione del periodo di sospensione, cfr. quanto disposto dalla pronuncia del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 14 luglio 2015, n. 42: «Ai fini della determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio della professione rappresentano circostanze attenuanti di cui tenere conto la difficile situazione familiare e pratica nella quale si trovava il professionista, la partecipazione dello stesso al procedimento con spirito collaborativo nonché la dimostrata disponibilità ad adoperarsi, in sede risarcitoria, per elidere o eliminare il danno subito dagli esponenti».



Diverso è il caso²⁴ in cui la sospensione cautelare consegua all'applicazione di misura cautelare o interdittiva, ovvero di sentenza definitiva con cui si è disposta l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici, poiché in questi casi la norma stabilisce l'obbligatorietà²⁵ della misura²⁶.

²⁴ Secondo quanto previsto dalla pronuncia del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 14 settembre 2016, n. 38: *“L'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 139/2005 è chiaro nell'elencare le tipologie di provvedimenti cautelari emanati dall'autorità giudiziaria che costituiscono presupposto per la pronuncia obbligatoria della sospensione cautelare, vale a dire la sottoposizione dell'incolpato a misura cautelare o interdittiva, ovvero l'emanazione, a suo carico, di sentenza definitiva con cui viene applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici, tipizzati dal codice penale e dal codice di procedura penale. La condizione legittimante l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, quale provvedimento a carattere vincolato giusta la previsione normativa richiamata, è rappresentata dal fatto oggettivo dell'applicazione della misura coercitiva. Se è vero che, a norma dell'art. 50 D.Lgs. n. 139/2005 il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, è solo in esito all'accertamento penale divenuto definitivo e, comunque, alla rilevanza disciplinare scaturente all'esito di un procedimento disciplinare svolto con le garanzie del contraddittorio e della difesa, che può essere limitato il diritto al pieno esercizio della professione. Non può, quindi, essere limitato tale diritto se il procedimento penale è stato solo avviato, trovandosi ancora nella fase delle indagini preliminari. Il venir meno delle esigenze cautelari penali e lo status di incensurato del professionista, che mai risulti avere commesso o essere stato indagato per comportamenti oggetto del procedimento penale, giustificano la revoca della misura disposta dal Collegio di Disciplina dell'Ordine. Il che vale ad escludere anche l'eventuale applicazione dell'art. 10 co.1 – sospensione cautelare facoltativa – a norma del quale in relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l'iscritto, può disporre, in ogni fase del procedimento, la sospensione per un periodo non superiore a cinque anni”*.

²⁵ Un caso emblematico è costituito dall'ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine sia venuto a conoscenza dalla stampa che un iscritto sia stato sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, del quale però non si è avuta alcuna comunicazione da parte della Procura della Repubblica: l'opinione dominante ritiene che in questo caso l'Ordine debba provvedere a richiedere informazioni all'Autorità giudiziaria per sapere se effettivamente la notizia appresa dalla stampa risulti fondata. In caso di risposta positiva il Consiglio dell'Ordine dovrà aprire un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto e disporre la sospensione cautelare dello stesso ai sensi dell'art. 53 co. 2, previa sua audizione. Sul tema si veda anche la pronuncia del CNDCEC 18 febbraio 2010, n. 11, in base alla quale: *“Ai sensi del secondo comma dell'art. 53 D. Lgs. n. 139 del 2005, l'Ordine territoriale ha... l'obbligo, e non la facoltà, di sospendere cautelamente il professionista sottoposto ad una misura cautelare qual è, ai sensi dell'art. 283 c.p.p., l'obbligo di dimora”*; la pronuncia n. 4 del 17 febbraio 2011, per la quale: *“La legittimità degli atti amministrativi va accertata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. La revoca non deriva dal riconoscimento di vizi dell'atto inizialmente adottato ma dalla modificazione del complessivo quadro dei fatti che erano stati alla base dell'originario provvedimento che ne impone la rimozione con efficacia ex nunc. L'Ordine territoriale ha l'obbligo e non la facoltà di sospendere l'iscritto dall'esercizio della professione qualora quest'ultimo sia sottoposto alla misura cautelare, non solo della detenzione, ma anche dell'obbligo di dimora. Legittimamente l'Ordine territoriale revoca, e non annulla, la sospensione cautelare in caso di proscioglimento dell'iscritto già sottoposto a misura cautelare personale”*; nonché la pronuncia del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 29 settembre 2015, n. 46, in base alla quale: *“Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D. Lgs. 139/05, e dall'articolo 8, comma 9, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, in presenza di misura cautelare disposta in sede giurisdizionale penale a carico di un iscritto, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a disporre la sospensione cautelare dell'iscritto, ed il relativo procedimento non ha carattere autonomo ma si pone come procedimento incidentale nell'ambito del procedimento disciplinare. Il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti emersi in sede penale e alla documentazione acquisita e in relazione a questi a ritenere il disvalore anche sotto il profilo deontologico, sì da giustificare l'applicazione della misura cautelare, senza dover essere vincolato alle difese che l'iscritto eventualmente svolgerà nel giudizio penale ancora in itinere. Il Consiglio dell'Ordine territoriale ha ampia autonomia nel valutare la gravità dei fatti contestati in sede penale anche alla luce dello strepitus fori derivante dalla diffusione della notizia dell'arresto negli ambienti professionali e, più in generale, nella collettività, nonché in ragione dell'esigenza di tutelare il decoro e la dignità della categoria che costituisce la ratio della misura cautelare”*; e la pronuncia 20 giugno 2017, n. 28, che stabilisce il principio per cui *“La misura cautelare, per il carattere provvisorio e strumentale rispetto al procedimento disciplinare ove saranno valutate le condotte addebitate, si basa su un giudizio sommario in ordine alla gravità del fatto da correlare agli effetti dannosi potenzialmente derivanti per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza. Il Consiglio di disciplina territoriale non è tenuto a valutare la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l'opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell'intera classe professionale. L'istituto della sospensione cautelare – a differenza della sospensione sanzione (o pena disciplinare) – trova le sue ragioni nell'esigenza di elidere lo strepitus fori che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Consiglio di Disciplina dell'Ordine locale il potere di valutare*



A garanzia dell'incolpato è previsto che questi debba essere sentito prima della deliberazione, previa assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 139/2005. L'audizione non è prevista nell'ipotesi di applicazione consequenziale della sanzione a seguito di provvedimento giudiziale²⁷. Nel caso in cui il professionista sia sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del legale dell'incolpato munito di apposita procura speciale.

Il periodo di sospensione cautelare è computato²⁸ nella determinazione della sanzione definitiva. Ciò significa che, ai fini dell'esecuzione del provvedimento disciplinare definitivo, si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare.

Il provvedimento di sospensione cautelare produce i suoi effetti dalla medesima data disposta dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, qualora la sanzione sia irrogata in seguito all'applicazione di

la sua opportunità, in un'ottica di concreta valutazione dello strepitus fori e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista. La sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale a carico dell'incolpato può essere legittimamente disposta non soltanto quando l'interessato sia stato rinviato a giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.p., ma anche quando il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari". Ancora, si veda Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 20 marzo 2018, n. 7, secondo la quale: "La misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile non rappresenta un provvedimento disciplinare – vale a dire un provvedimento con finalità afflittive – ma un provvedimento amministrativo di natura cautelare diretto alla tutela del prestigio e della dignità dell'Ordine professionale. Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare "la gravità" dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero assumere con riguardo al prestigio ed al decoro della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione. Mentre nel caso di sospensione cautelare facoltativa (primo comma dell'art. 53) la valutazione sulla gravità del fatto deve essere svolta dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale, nel caso – come quello in esame – di sospensione cautelare obbligatoria (secondo comma dell'art. 53) la valutazione sulla gravità dei fatti viene invece compiuta in via preventiva dal legislatore. Nel caso in cui l'Organo disciplinare sia venuto a conoscenza dagli organi d'informazione che un iscritto sia stato sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, del quale però non si è avuta alcuna comunicazione da parte della Procura della Repubblica, si ritiene opportuno che l'Organo disciplinare richieda informazioni all'Autorità giudiziaria per conoscere se effettivamente la notizia appresa dagli organi di informazione sia fondata. In caso di risposta positiva l'Organo disciplinare dovrà aprire un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto e disporre la sospensione cautelare dello stesso ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 139 del 2005 previa sua audizione, salvo l'ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale. L'audizione dell'interessato non è infatti necessaria nel caso in cui il provvedimento giudiziale sia tale da costituire di per sé un impedimento all'esercizio della professione". Sul medesimo tema cfr, ex multis, anche Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 15 gennaio 2019, n. 8; 17 dicembre 2019, n. 96; 26 gennaio 2021, n. 1.

²⁶ Sul punto si veda la pronuncia del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 27 maggio 2016, n. 21 che precisa che: "[...] L'art. 52 del D.Lgs. 139/2005 è chiaro nell'elencare le tipologie di provvedimenti cautelari emananti dall'autorità giudiziaria che costituiscono presupposto per la pronuncia obbligatoria della sospensione cautelare, vale a dire la sottoposizione dell'incolpato a misura cautelare o interdittiva, ovvero l'emanazione, a suo carico, di sentenza definitiva con cui viene applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici, tipizzati dal codice penale e dal codice di procedura penale. Si tratta pertanto, di misura rispetto alla quale l'organo deliberante non ha discrezionalità, essendo obbligato, in costanza di misura cautelare, all'applicazione della sospensione. Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione disciplinare l'eventuale pena scontata in sede giudiziaria da parte dell'incolpato non può essere computata assolvendo le due pene a funzioni diverse: l'una quelle preventiva e rieducativa proprie della sanzione penale, l'altra quella della tutela del prestigio e del decoro della professione proprie della sanzione disciplinare".

²⁷ Art. 10, co. 3, Regolamento CNDCEC per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (18-19 marzo 2015).

²⁸ Con riguardo all'esercizio delle professioni sanitarie si veda Cass. Civ., 17 gennaio 2001, n. 592.



misura cautelare o interdittiva, ovvero di sentenza definitiva con cui si è disposta l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici²⁹.

2.2. La sospensione per morosità

L'articolo 54³⁰ disciplina la sospensione per morosità³¹, che può essere pronunciata dal Consiglio di disciplina, osservate le forme del procedimento disciplinare, a carico degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, lett. p)³², o dall'art. 29, comma 1, lett. h)³³. La sospensione è, tuttavia, revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute³⁴.

²⁹ Trattasi, infatti, di attività vincolata sottratta alla discrezionalità dell'Ordine, che deve assumere la misura della sospensione cautelare della sospensione dall'esercizio professionale conformemente a quanto disposto nella misura cautelare interdittiva già irrogata dalla Autorità Giudiziaria nei confronti dell'iscritto. Sul punto si vedano i P.P. O.O. n. 89/21 e n. 91/21.

³⁰ Tale norma non contempla l'ipotesi della cancellazione. In assenza di una espressa previsione normativa il Consiglio Nazionale ha emanato il Regolamento per la riscossione dei contributi che è stato approvato nella seduta del 14 gennaio 2009 e modificato il 14 ottobre 2009.

³¹ Su determinate questioni specifiche si vedano i P.O. n. 185/2009; n. 186/2009; n. 139/2013; n. 17/2024. Sul tema il CNDCEC ha stabilito che: *"Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'ordinamento"* (pronuncia del 5 giugno 2008, n. 10) nonché che *"Per effetto del disposto dell'art. 38 dell'Ordinamento professionale (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068), nonché dell'art. 2 del Regolamento per i procedimenti disciplinari, la condotta valutabile sotto il profilo disciplinare può anche essere di carattere omissivo, l'illecito potendo essere compiuto per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi e regolamenti. Costituisce, pertanto, condotta valutabile in chiave disciplinare il mancato versamento, in quanto atto dovuto, dei contributi di iscrizione annuale, quale comportamento omissivo. La reformatio in melius delle decisioni dei Consigli territoriali procede dal concreto ed attuale ravvedimento dell'iscritto sanzionato, il quale così dimostri un concreto attaccamento alla professione, avvalorando nei fatti la prospettiva di impossibilità di adempimento, nei termini previsti, per gravi problemi sotto il profilo economico. In caso di non coincidenza fra il periodo dell'inadempimento de quo e quello dell'eventuale insorgenza dello stato di necessità non è possibile parlare di causa di giustificazione del comportamento omissivo"* (pronuncia del 5 giugno 2010, n. 11).

³² L'art. 12, comma 1, lettera p) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di stabilire un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

³³ L'art. 29, comma 1, lett. h) attribuisce al Consiglio nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali.

³⁴ Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili con pronuncia del 23 giugno 2016, n. 29: *"A norma dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 139/2005, la sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine/Consiglio di Disciplina territoriale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. L'Ordinamento professionale riconosce che la condotta omissiva, valutabile in chiave disciplinare, consistente nel mancato pagamento delle quote possa essere soggetta ad una diversa valutazione nel caso in cui il Presidente dell'Ordine/Consiglio di Disciplina territoriale constati il concreto ravvedimento dell'iscritto sanzionato, il quale dimostri un apprezzabile attaccamento alla professione, riparando, nei fatti, all'impossibilità di adempimento nei termini previsti motivata da temporanei problemi economici"*. Analogamente, con pronuncia del 20 giugno 2017, n. 27 il Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili ha stabilito che: *"Ogni iscritto all'Albo è tenuto al pagamento della quota di iscrizione con tutte le conseguenze che da siffatto obbligo derivano, inclusa la possibilità di essere sospeso a norma dell'art. 54 D.Lgs. 139/2005. Recando l'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005 una disciplina specifica con riguardo alla fattispecie della morosità, la sospensione in esso prevista può essere revocata, a norma del comma 2, solo a seguito della dimostrazione, da parte dell'iscritto, del pagamento delle somme dovute"* e con pronuncia del 26 settembre 2017, n. 44 che: *"La sanzione della sospensione deve essere revocata "di diritto" al momento della regolarizzazione del pagamento da parte dell'iscritto: tale misura non ha dunque natura afflittiva o punitiva ma appare collegata alla perdita da parte dell'iscritto di un presupposto necessario per l'iscrizione all'Ordine che fa venire meno, temporaneamente e fino al momento dell'eventuale riacquisto del presupposto medesimo, il diritto dell'iscritto di esercitare la professione"*.



L'apertura del procedimento disciplinare, con conseguente convocazione dell'iscritto per l'audizione, è finalizzata in questo caso ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di contributo annuale previsto per il funzionamento del Consiglio nazionale e territoriale.

La sospensione può essere irrogata solo a seguito dell'espletamento della fase dibattimentale nella quale l'iscritto, regolarmente convocato, deve essere sentito.

Qualora il professionista non provveda al pagamento delle somme dovute e, pertanto, permanga la morosità, potrà essere instaurato un successivo e autonomo procedimento disciplinare per la cancellazione dall'Albo³⁵.

In ogni caso, il provvedimento di sospensione per morosità viene notificato all'incolpato entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario. Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, il provvedimento disciplinare diventa esecutivo.

2.3. Altre forme di sospensione

Nelle risposte fornite attraverso il servizio "Pronto Ordini" del CNDCEC n. 27/2021 e n. 82/2021 è stata affrontata la tematica relativa alla sospensione prevista in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale.

In particolare, l'obbligatorietà della comunicazione del domicilio digitale è prevista dall'art. 16, comma 7 del d.l. n. 185/2008 in capo ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Con la modifica disposta dall'art. 37, comma 1, lett. e) del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, è stato modificato il comma 7-bis dell'art. 16³⁶ del d.l. 185/2008, prevedendo che il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'Albo o elenco sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. Qualora, poi, il professionista non ottemperi alla diffida, il Collegio o l'Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

³⁵ Sul tema, si veda il P.O. 259/2021. La cancellazione dall'Albo prevista nel Regolamento per la riscossione dei contributi è, in ogni caso, un provvedimento meno grave rispetto alla radiazione. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, cfr. Cass. Civ. S.U., 12 maggio 2008, n.11653 che, con riguardo alla categoria professionale degli avvocati ha chiarito che: *"La norma relativa al decorso di un termine minimo per l'iscrizione all'Albo dopo il provvedimento di radiazione non può trovare applicazione, in via di estensione analogica, al caso della cancellazione: la diversità della sanzione considerata dalla legge come meno grave non consente di far riferimento alla stessa disciplina fissata per quella più grave, non esistendo alcuna ragione logica per ritenere che entrambe le fattispecie debbano essere regolate allo stesso modo"*.

³⁶ Si riporta di seguito il testo della norma: *«Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza ((applica la sanzione)) della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento ((a norma dell'articolo 5)) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013)) costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi»*.



Sul tema il Ministero della Giustizia, con la nota n. 186506 del 18 novembre 2020³⁷, ha chiarito che la sospensione dall'Albo disposta per la mancata comunicazione all'Ordine del domicilio digitale ha carattere di sanzione amministrativa e non disciplinare, atteso che il procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha natura amministrativa e, in quanto tale, è regolato dalla legge n. 241/1990 nonché dalle norme dell'Ordinamento professionale, ove applicabili, con riguardo ai procedimenti amministrativi posti in essere dagli Ordini territoriali in materia di iscrizione, trasferimento, e cancellazione dall'Albo. La comunicazione del domicilio digitale rappresenta una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento.

Come chiarito dai citati "Pronto Ordini", il procedimento può avere inizio d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine nell'ambito dell'esercizio del generale potere di vigilanza sull'osservanza delle norme dell'Ordinamento professionale, ovvero su segnalazione di un soggetto privato. A seguito della verifica dell'omessa comunicazione del domicilio digitale, il Consiglio dell'Ordine invia all'iscritto la diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni: se l'iscritto adempie alla comunicazione, il procedimento si conclude senza alcun provvedimento; diversamente, il Consiglio dell'Ordine emette e notifica il provvedimento di sospensione all'iscritto, con ciò inibendo l'esercizio delle attività di cui al d.lgs. n. 139 del 2005.

Avverso la sospensione amministrativa è possibile ricorrere dinanzi al Consiglio Nazionale.

Si precisa, inoltre, che questo procedimento ha natura autonoma e distinta da quello disciplinare; pertanto, l'irrogazione della sospensione disciplinare dall'esercizio della professione non impedisce al Consiglio dell'Ordine di attivare il procedimento per la sospensione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 7-bis, d.l. n. 185/2008 e viceversa. Del resto, considerato che il provvedimento di sospensione amministrativa perdura fino a che l'interessato non comunichi il domicilio al Consiglio dell'Ordine, il rischio che il soggetto possa, nel frattempo, risultare destinatario di provvedimenti disciplinari ha una durata non predefinita.

Un caso di scuola è rappresentato dalla situazione in cui il professionista sospeso in via amministrativa per non aver comunicato nei termini il domicilio digitale continui ad esercitare la professione, con ciò configurando una condotta avente autonomo rilievo disciplinare.

3. Le principali problematiche riguardanti il professionista sospeso

La sospensione irrogata dal Consiglio di Disciplina produce i suoi effetti:

- dalla data di notifica della relativa delibera all'iscritto, per i procedimenti disciplinari aperti prima del 1° giugno 2015;

³⁷ Inviata in allegato alla Informativa n. 143/2020 – prot. CNDCEC n. 13621 del 23/11/ 2020.



- dalla scadenza del termine di impugnabilità della delibera dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, per i procedimenti disciplinari aperti dal 1° giugno 2015.

Il d.lgs. n. 139/2005 (art. 50, co. 9) e il Regolamento CNDCEC per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale individuano i soggetti a cui a va notificato il provvedimento disciplinare e quelli a cui lo stesso va solo comunicato. In particolare, il provvedimento disciplinare a carico dell'iscritto viene comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero della giustizia, nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento. Tra questi, a titolo esemplificativo, si evidenziano: Ordini territoriali, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri Commercialisti, Registro dei Revisori Legali, Camera di Commercio, Presidente del Tribunale, Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale, Direzione Regionale delle Entrate, Inps, Inail, Ufficio del Lavoro, Comando Regionale della Guardia di Finanza e Direttore della Banca d'Italia, nonché agli altri Ordini professionali ai quali sia eventualmente iscritto il soggetto sanzionato.

La sospensione implica diverse conseguenze e determina l'insorgenza di numerose problematiche. In particolare, si pensi alla possibilità che, nelle more della vigenza della sanzione disciplinare, il professionista sospeso continui ad esercitare abusivamente la professione ovvero altre attività professionali. Allo stesso modo si pensi alla necessità di adempiere o meno, durante la sospensione, gli obblighi deontologici e quelli professionali – ad esempio in materia di antiriciclaggio e privacy, ovvero di formazione continua – nonché a quella di continuare a versare le quote associative.

Nei paragrafi successivi si esamineranno alcune ipotesi più significative.

3.1. L'esercizio abusivo della professione

Il professionista sospeso che continui ad esercitare l'attività professionale incorre nella fattispecie dell'esercizio abusivo della professione³⁸.

L'esercizio abusivo della professione è disciplinato dal codice penale all'art. 348³⁹, che così dispone: *«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa*

³⁸ Sul punto cfr. P.O. n. 82/2019 P.O. n. 24/2018, con cui è stato stabilito che si configura il reato di esercizio abusivo della professione anche nel caso in cui il professionista, pur regolarmente abilitato e iscritto all'Albo, si trovi nella impossibilità temporanea di esercitare la professione poiché destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio professionale.

³⁹ Così come risultante dalla modifica apportata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

L'esercizio abusivo della professione configura, pertanto, un reato contro la pubblica amministrazione la cui ratio è quella di preservare l'esercizio di determinate attività esclusivamente in capo a soggetti con determinati requisiti morali e professionali – a presidio della continuativa correttezza e probità nell'esercizio dell'intera attività – e che abbiano effettuato uno specifico esame di Stato⁴⁰.

Anche il nuovo Codice deontologico CNDCEC si occupa di esercizio abusivo della professione e stabilisce, all'art. 42, il divieto da parte del professionista di favorire, agevolare – direttamente o indirettamente o per tramite di terzi – l'esercizio abusivo della professione⁴¹ o, comunque, adottare metodi e sistemi che rendano possibile o consentano a soggetti non abilitati l'esercizio della professione, anche se limitatamente ad un solo affare o per un ridotto periodo di tempo.

Inoltre, salvaguardando il rispetto della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, nello stigmatizzare tale condotta, la norma aggiunge in capo al professionista che venga a conoscenza dell'esercizio abusivo della professione – da parte di chiunque – l'obbligo di darne comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

È, altresì, fatto divieto al professionista di accettare incarichi congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere ed eseguire prestazioni professionali contenute nell'Ordinamento professionale e di avvalersi, per l'esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l'attività.

3.2. L'esercizio di altre attività professionali

Durante l'ordinario esercizio della professione, il professionista potrebbe ricevere ulteriori incarichi. Ci si interroga sulla sorte di tali attività professionali nelle more della sospensione.

Per quanto riguarda gli incarichi giudiziari ricoperti dal professionista sospeso (si pensi, ad esempio, al ruolo di consulente tecnico del giudice, di amministratore giudiziario, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale) sarà onere dell'iscritto, conformemente agli obblighi e doveri prescritti nel

⁴⁰ Del resto, l'art. 33, comma 5 Cost. stabilisce che sia prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Dopo l'esame di Stato è richiesta l'iscrizione al relativo Albo professionale, come sancisce l'art. 2229 c.c., laddove stabilisce che: «La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente».

⁴¹ Sul tema si è espressa di recente Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4673/2023 depositata il 21 novembre 2023, stabilendo che la tenuta dei registri contabili e la redazione delle dichiarazioni dei redditi, senza la prescritta abilitazione, comporta la condanna per esercizio abusivo della professione. In particolare, è stato ribadito il principio per cui il compimento senza titolo di atti – che pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa – costituisce reato nel caso in cui il suddetto compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.



Codice deontologico e nelle norme dell'Ordinamento professionale, informare il Tribunale dell'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Disciplina.

Con riguardo all'assistenza tecnica prestata presso le commissioni tributarie, l'iscritto sospeso non potrà rappresentare il proprio cliente per il periodo di vigenza della sospensione dall'esercizio della professione e non potrà trasmettere telematicamente le dichiarazioni fiscali dei propri clienti.

Il professionista iscritto nel registro dei mediatori civili, istituito presso il Ministero della Giustizia, perderà i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro stesso, ex art. 4 d.m. n. 180/2010.

Il professionista sanzionato potrà chiedere al Consiglio di Disciplina territoriale la dichiarazione di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione decorsi due anni, qualora sia stato destinatario di censura, tre anni in caso di sospensione, purché non sia incorso in altro illecito disciplinare e abbia tenuto una condotta irreprensibile.

In sostanza, l'iscritto al quale sia stata irrogata la sanzione della sospensione non può svolgere alcuna attività professionale nel periodo di sospensione. Qualora, nonostante la sospensione irrogata, continui a svolgere l'attività professionale, il professionista correrà il rischio della imputazione penale di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., oltre all'instaurazione di un ulteriore e autonomo procedimento disciplinare.

3.3. Gli adempimenti antiriciclaggio e privacy

Discorso a parte merita la questione relativa al permanere, in capo all'iscritto sospeso, degli obblighi di *compliance* alla normativa antiriciclaggio e a quella in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alla prima, deve evidenziarsi che i professionisti sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio in quanto rientrano espressamente nel perimetro dei destinatari del d.lgs. n. 231/2007; in particolare, l'art. 3, comma 4, del Decreto dispone che *“rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:*

- *i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;*
- *(omissis)”.*

La norma sembra porre l'accento sulla circostanza dell'“esercizio” della professione quale discrimine al fine dell'insorgere degli obblighi in capo al professionista. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che gli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 17 e ss. d.lgs. n. 231/2007) insorgono all'atto del conferimento di un mandato professionale o all'instaurarsi di un rapporto continuativo con il cliente; analogamente, l'obbligo di segnalare un'operazione sospetta (artt. 35 e ss. d.lgs. n. 231/2007) deve essere adempiuto *“senza ritardo”* e *“prima di compiere l'operazione”*, circostanze che sembrano inconciliabili con lo status del professionista sospeso.

Ne consegue, ancorché in via meramente interpretativa, che nessun obbligo antiriciclaggio può essere assolto dal professionista sospeso, dal momento che quest'ultimo, da un lato, non può acquisire nuovi

clienti, dall'altro, non può porre in essere alcuna attività per quelli già esistenti, con riferimento ai quali il tema deve piuttosto affrontarsi con riferimento al professionista subentrante (v. infra).

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo agli adempimenti previsti per la conformità al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Reg. 2016/679 – GDPR).

Nel definire l'ambito materiale di applicazione della normativa, l'art. 2, comma 1, del GDPR stabilisce: *“Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.”*

Anche in tal caso deve presumersi che il professionista sospeso, essendo temporaneamente inabilitato all'esercizio della professione, non possa trattare i dati relativi alla propria clientela e, più in generale, quelli necessari per lo svolgimento dell'attività professionale.

In altre parole, come per gli obblighi antiriciclaggio, è la stessa sospensione a generare l'inapplicabilità in capo al sospeso degli adempimenti privacy e la conseguente necessità di verificarne la sussistenza in capo al professionista subentrante (v. infra).

3.4. La formazione professionale continua

La “formazione professionale continua” rappresenta un importante elemento per la valorizzazione dell'aggiornamento professionale⁴².

La materia trova una puntuale disciplina nelle disposizioni del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili⁴³.

In particolare, l'art. 1 del Regolamento individua la definizione di “formazione professionale continua” in «ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale», precisando ulteriormente che «tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale».

⁴² Sono, del resto, molteplici i provvedimenti di sospensione irrogati dal CNDCEC e dal Consiglio di Disciplina sul tema della formazione. Ad esempio, con pronuncia dell'8 novembre 2012, n. 49, il CNDCEC ha stabilito la correttezza del comportamento dell'Ordine territoriale che, sulla base delle informazioni acquisite e in assenza di documentazione idonea a giustificare il mancato assolvimento dell'obbligo formativo da parte dell'iscritto, ha applicato al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo professionale.

⁴³ L'ultima versione del Regolamento è entrata in vigore a partire dal 30 settembre 2023, data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia. Sull'argomento, la pronuncia del CNDCEC 24 maggio 2012, n. 14 ha stabilito che: *“Le norme regolamentari che regolano la formazione continua dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non violano la riserva di legge di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 30 del 2 febbraio 2006 poiché sono state emanate in attuazione del disposto normativo di cui agli artt. 12 e 29 del D. Lgs. n. 139 del 2005, che hanno previsto l'obbligo formativo”*.

Viene, poi, espressamente chiarito che lo svolgimento della “formazione professionale continua”, in quanto obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo, va osservato anche dai professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n. 139/2005, ovvero dai professionisti sospesi dall’esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’art. 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Non vi è, pertanto, alcun dubbio circa la frequenza delle attività formative relative alla formazione professionale continua anche da parte dei professionisti sospesi.

La formazione professionale continua, che può essere erogata mediante corsi in presenza, formazione a distanza (F.A.D.) o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.), è svolta mediante:

- la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale;
- lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16 (ad esempio pubblicazioni, relazioni ad eventi formativi, ecc.).

3.5. Il versamento delle quote associative

Come evidenziato in precedenza, l’art. 12, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 139/2005 attribuisce al Consiglio dell’Ordine il potere di stabilire e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco. L’Ordinamento professionale conferisce, quindi, al Consiglio una potestà impositiva con riguardo a una prestazione obbligatoria, il cui pagamento è condizione per l’appartenenza dell’iscritto all’Ordine medesimo e per il conseguente esercizio della professione.

Il versamento della quota, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura di tassa e l’importo non è parametrato al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, ma alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto. Pertanto, il pagamento della quota associativa è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all’Albo, a prescindere dalla sussistenza di un provvedimento di sospensione in corso.

Come chiarito dal CNDCEC⁴⁴, sebbene la sospensione determini per il professionista l’impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento – sia esso sanzionatorio ovvero disciplinare – il mancato svolgimento dell’attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione non rappresenta un ostacolo all’adempimento di obblighi e oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all’Albo professionale, data anche la natura temporanea della sospensione.

Di conseguenza, l’iscritto attinto da un provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale deve continuare a versare all’Ordine di appartenenza la quota contributiva per

⁴⁴ P.O. n. 27/2024.



l'iscrizione annuale, dipendendo tale obbligo dalla mera iscrizione all'Albo, indipendentemente dall'esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta⁴⁵.

Del resto, l'art. 54 d.lgs. n. 139/2005 dispone l'irrogazione della sanzione della sospensione a tempo indeterminato in caso di inosservanza dell'obbligo di pagamento, che viene revocata quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. In tal caso, l'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi⁴⁶, prevede espressamente che l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non incide sull'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso e sui conseguenti doveri di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine, che continuano a sussistere.

3.6. La partecipazione alle Commissioni di studio dell'Ordine territoriale e del CNDCEC

La sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione incide anche sulle attività partecipative alla vita dell'Ordine. Infatti, considerato che l'art. 20⁴⁷ d.lgs. n. 139/2005 preclude all'iscritto sospeso la possibilità di partecipare all'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, si ritiene che per la stessa ragione costui non possa partecipare neppure alle Commissioni di studio dell'Ordine territoriale e del CNDCEC.

4. La sostituzione nella gestione dello studio del professionista sospeso

Alcune questioni di rilievo sono quelle insorgenti dalla gestione temporanea, da parte di un collega, dello studio di un professionista sospeso⁴⁸.

⁴⁵ Come già indicato nel precedente P.O. n. 168/2020.

⁴⁶ Tale norma prevede che: «1. Ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione. 2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute. 3. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139».

⁴⁷ Tale norma stabilisce che: «1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine. 2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto. 3. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1».

⁴⁸ La sostituzione temporanea non va confusa con la diversa ipotesi del subentro ad un collega, con riferimento alla quale l'art. 16 del Codice deontologico pone a carico del professionista subentrante una serie di obblighi, come ad esempio accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia provveduto a recedere dall'incarico, ovvero che la sostituzione non sia stata richiesta dal cliente per evadere disposizioni di legge, per sottrarsi alla corretta esecuzione dell'incarico



Il tema non è oggetto di attenzione da parte del Legislatore, che nell'Ordinamento professionale nulla prevede al riguardo; mentre se ne occupa il Codice deontologico CNDCEC che, nel disciplinare i rapporti tra colleghi, dispone:

- all'art. 14, comma 1: *“(...) Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di un altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà”*;
- all'art. 15, comma 9: *“In caso di sospensione, o di altro impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera per conservarne le caratteristiche (...)”*.

È del tutto evidente che la fattispecie *de qua* si inquadra nel più ampio perimetro delineato dai principi cui deve ispirarsi la collaborazione tra colleghi: correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità e assistenza reciproca.

In particolare, l'art. 15, comma 9 individua i criteri cui deve improntarsi la gestione dello studio del professionista sospeso o interessato da altro temporaneo impedimento, obbligando il collega chiamato a sostituirlo a curare la gestione dello studio del professionista sospeso o impedito con particolare diligenza e ad adoperarsi per conservarne le caratteristiche.

Il professionista sospeso o impedito, congiuntamente al collega subentrante, dovrà dare comunicazione della sostituzione ai propri clienti e le attività professionali derivanti dalla gestione dello studio dovranno essere svolte direttamente dal collega chiamato alla sostituzione.

4.1. L'iter procedimentale

Come sopra evidenziato, nell'Ordinamento professionale non vi sono norme che regolano tutte le fasi della gestione temporanea, da parte di altri colleghi, dello studio professionale di un iscritto sospeso.

In particolare, nella risposta fornita attraverso il servizio “Pronto Ordini” del CNDCEC n. 2/2024, si rimarca come gli unici riferimenti sul tema siano l'art. 15, comma 1⁴⁹ (oggi, art. 14, comma 1), l'art. 16,

o, peggio, alla corresponsione del compenso dovuto (in quest'ultimo caso il subentrante dovrà invitare il cliente a provvedere tempestivamente). Ugualmente ispirata a ragioni di cautela appare la previsione dell'obbligo, a carico del nuovo professionista, di rendere noto senza indugio l'incarico al collega sostituito, agendo in maniera tale da non compromettere le attività in corso e collaborando lealmente con quest'ultimo per la conclusione delle stesse.

⁴⁹ In base al quale: *«Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà»*.



comma 9⁵⁰ (oggi, art. 15, comma 9) e l'art. 42, comma 1⁵¹ del Codice deontologico dai quali, pur senza delineare una vera e propria disciplina, è possibile ricavare alcune caratteristiche della gestione temporanea dello studio di un collega sospeso che ne abbia fatto richiesta all'Ordine.

In particolare, si può agevolmente desumere che la gestione temporanea dello studio di un collega sospeso:

- sia manifestazione del principio di assistenza reciproca tra colleghi;
- non costituisca un favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione del sospeso;
- debba avvenire con particolare diligenza anche al fine di conservarne le caratteristiche.

La citata risposta n. 2/2024 individua alcuni suggerimenti per consentire una corretta gestione temporanea dello studio che operi un bilanciamento tra gli interessi dei clienti, dei colleghi subentranti e del collega sospeso. Si tratta di indicazioni valide esclusivamente nel caso in cui il professionista sospeso sia titolare di uno studio individuale ed evidentemente non applicabili nel caso in cui, invece, lo stesso sia associato di una associazione professionale ovvero socio di una società tra professionisti (STP). In tal caso, infatti, pur nel rispetto del divieto di svolgimento di attività professionale da parte dell'iscritto sospeso, i rapporti di segno attivo e passivo con i clienti, i fornitori, i dipendenti e, in generale, i terzi, possono continuare con lo studio associato o con la STP; quest'ultima, in particolare, dovrà comunicare al cliente il nominativo del professionista designato alla gestione temporanea del rapporto.

Il primo suggerimento fornito riguarda l'opportunità di regolare il rapporto di gestione temporanea dello studio tra i colleghi subentranti e il collega sospeso relativamente alla durata, alle attività richieste e al compenso.

In tale regolamentazione, si precisa, si deve tener conto che durante la pendenza del provvedimento di sospensione il professionista non può svolgere alcuna attività rientrante nell'oggetto della professione; pertanto, risulta opportuno che si instauri un rapporto professionale, di durata temporanea, tra i clienti dell'iscritto sospeso e il collega subentrante.

A tal fine, è necessario che i clienti dell'iscritto sospeso conferiscano l'incarico al collega subentrante, poiché lo svolgimento delle attività professionali da parte di quest'ultimo in nome dell'iscritto sospeso è contrario agli effetti della sanzione della sospensione disciplinare, che appunto vieta lo svolgimento di ogni attività professionale da parte del professionista sospeso. A titolo esemplificativo, la risposta in commento cita l'invio dei dichiarativi fiscali, adempimento in relazione al quale l'incaricato della trasmissione deve necessariamente essere il collega subentrante. In ogni caso, il rapporto tra i clienti

⁵⁰ Secondo cui: «In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche. In tali casi, il professionista sospeso o impedito, congiuntamente al collega subentrante, dovrà dare comunicazione della sostituzione ai propri clienti e l'adempimento delle attività professionali derivanti dalla gestione dello studio dovrà essere effettuato direttamente dal collega chiamato alla sostituzione».

⁵¹ A mente del quale: «È vietato al professionista favorire, agevolare, direttamente o indirettamente o per tramite di terzi, l'esercizio abusivo della professione o, comunque, adottare metodi e sistemi che rendano possibile o consentano a soggetti non abilitati l'esercizio della professione, anche se limitatamente ad un solo affare o per un ridotto periodo di tempo».

dell'iscritto sospeso e il collega subentrante potrà avere ad oggetto i medesimi patti e condizioni pattuiti tra i clienti e l'iscritto sospeso, considerato che l'art. 15, comma 9 del Codice deontologico stabilisce che il sostituto svolga l'attività preservando le caratteristiche dello studio.

4.2. La fatturazione attiva e le spese di gestione

In virtù di quanto finora argomentato, l'attività di fatturazione dei compensi ai clienti dovrà essere effettuata direttamente dal collega subentrante, al quale detti compensi sono destinati, non potendo essere svolta dall'iscritto sospeso, al quale è preclusa ogni attività professionale.

Analogamente, le spese relative alla gestione temporanea dello studio dell'iscritto sospeso dovranno essere sostenute dal collega subentrante utilizzando le provviste dello studio derivanti dall'attività da questi svolta in sostituzione del primo; ciò in ragione del fatto che i rapporti giuridici in essere (locazione, utenze, servizi, contratti di lavoro dipendente o autonomo, ecc.) sono intestati al collega sospeso e l'esercizio da parte dei colleghi subentranti è meramente temporaneo. Per tale motivo, si ritiene che i vari rapporti (passivi) in corso possano continuare ad essere intestati al collega sospeso, mentre i relativi pagamenti debbano essere effettuati dai subentranti, a nome del collega sospeso, utilizzando le risorse derivanti dall'attività svolta "in sostituzione" di quest'ultimo. Nella risposta n. 2/2024 si aggiunge che, qualora dovessero risultare insufficienti, tali risorse andranno integrate dal professionista sospeso: verosimilmente quest'ultimo, nell'ottica della cessazione del provvedimento di sospensione, ha tutto l'interesse a garantire la continuità della gestione dello studio.

4.3. Altre problematiche

Si è detto, in via interpretativa, che la sospensione dall'esercizio della professione determina l'inapplicabilità *de facto* degli obblighi antiriciclaggio e privacy in capo al professionista sospeso. Occorre chiedersi, peraltro, se in caso di sostituzione temporanea nella gestione dello studio i predetti adempimenti debbano essere assolti dal professionista subentrante in ragione dello svolgimento – da parte di quest'ultimo – delle attività professionali che determinano l'insorgere dei relativi obblighi.

A titolo esemplificativo, si pensi al professionista subentrante che, nello svolgimento delle attività di tenuta della contabilità del cliente del collega sostituito, ravvisi operatività anomala nell'utilizzo del contante, nella movimentazione bancaria, nell'emissione/ricezione delle fatture, nell'intervento di terzi pagatori non riconducibili al cliente, ecc.⁵².

Nel silenzio della legge, ci si chiede se il sostituto, essendo destinatario di obblighi antiriciclaggio (ex art. 3, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 231/2007), debba comunque effettuare una valutazione del rischio sotteso all'operatività esaminata, sia alla luce degli indicatori di anomalia ricorrenti, sia in ragione delle proprie valutazioni oggettive (legate all'attività svolta dal cliente) e soggettive (riguardanti il comportamento tenuto dal cliente) e, se necessario, effettuare una segnalazione dell'operazione

⁵² Cfr. Provvedimento UIF 12 maggio 2023 "Provvedimento recante gli indicatori di anomalia".



sospetta riscontrata “nell’esercizio della professione”⁵³, anche se con riferimento a clienti non propri, ma del professionista sostituito. Analogamente, nel caso in cui la sospensione perduri nel tempo, è lecito domandarsi se competa al sostituto effettuare il monitoraggio costante del rapporto con i clienti continuativi del professionista sostituito ex art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2007⁵⁴. La risposta ad entrambi gli interrogativi non può che essere affermativa in quanto, essendo destinatario “in proprio” della normativa antiriciclaggio, il sostituto non può esimersi dal porre in essere gli adempimenti ivi previsti, né a tal fine può addurre la circostanza che gli stessi competono esclusivamente al collega sostituito.

Meno complessa appare la questione inerente all’applicabilità degli obblighi privacy in capo al sostituto, dal momento che il relativo presupposto giuridico risiede nello svolgimento, da parte dello stesso, di un’attività che comporta un trattamento di dati personali, non rilevando il conferimento di un mandato professionale da parte del cliente, come nel caso degli obblighi antiriciclaggio⁵⁵. Ne consegue che, nel trattare i dati inerenti alle attività svolte in sostituzione del collega sospeso, il sostituto dovrà attenersi alle disposizioni del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

5. Conclusioni

La complessità della professione di Commercialista e le responsabilità che la caratterizzano richiedono una conoscenza approfondita non solo degli strumenti tecnici e normativi, ma anche delle conseguenze derivanti da eventuali sanzioni disciplinari.

La sospensione disciplinare, in particolare, rappresenta una misura che non solo incide sulla continuità lavorativa, ma comporta anche importanti obblighi e limitazioni che è necessario gestire con attenzione e consapevolezza.

In presenza di prescrizioni di legge scarse e poco articolate, questo documento può, pertanto, rappresentare un utile supporto per i professionisti, offrendo indicazioni pratiche e chiare per affrontare in modo adeguato le eventuali situazioni di sospensione.

Ciò nell’assunto che solo attraverso un comportamento rigoroso e conforme alle norme del d.lgs. n. 139/2005 i Commercialisti possono garantire il rispetto del Codice deontologico e tutelare la propria reputazione professionale, salvaguardando al tempo stesso il rapporto di fiducia con clienti, fornitori e Ordini di appartenenza.

⁵³ Presupposto, questo, specificato dal Legislatore nel già citato art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007.

⁵⁴ Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, si effettua attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

⁵⁵ Come previsto nel già citato art. 2, comma 1, GDPR.



DOCUMENTO

La sospensione dall'esercizio della professione:
inquadramento della fattispecie e criticità in caso di
sostituzione nella gestione dello studio professionale



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

L'obiettivo finale è quello di promuovere una cultura professionale basata sulla trasparenza, sull'integrità e sulla responsabilità, principi imprescindibili per affrontare con successo le sfide di un settore in continua evoluzione.

